

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0178/2000

21 giugno 2000

*

RELAZIONE

sull'iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente
(5343/2000 - C5-0078/2000 – 2000/0801(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Giuseppe Di Lello Finuoli

Relatore per parere*

Inger Schörling, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

(*"Procedura Hughes")

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	32
MOTIVAZIONE.....	33
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI (*).....	43

(*Procedura Hughes")

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera dell'11 febbraio 2000 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 39 del trattato sull'Unione europea, sull'iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente (5343/2000 - 2000/0801 (CNS)).

Nella seduta del 18 febbraio 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale iniziativa alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0078/2000).

Nella seduta del 14 aprile 2000 la Presidente ha comunicato che la presente relazione sarebbe stata elaborata secondo la procedura Hughes dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Nella riunione del 3 aprile 2000 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Giuseppe Di Lello Finuoli.

Nelle riunioni del 19 aprile 2000, 22 maggio 2000, 6 giugno 2000 e del 21 giugno 2000 ha esaminato l'iniziativa del Regno di Danimarca e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 24 voti favorevoli, nessun voto contrario e un'astensione.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Giuseppe Di Lello Finuoli (relatore), Mary Elizabeth Banotti, Christian von Boetticher, Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato, Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di Anna Karamanou), Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Olivier Duhamel, Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Margot Keßler), Daniel J. Hannan, Adeline Hazan (in sostituzione di Elena Ornella Paciotti), Ewa Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Pernille Frahm), Klaus-Heiner Lehne (in sostituzione di Thierry Cornillet), Sarah Ludford, Minerva Melpomeni Malliori (in sostituzione di Gerard Schmid), Hartmut Nassauer, Ana Palacio Vallelersundi (in sostituzione di Berndt Posselt), Hubert Pirker, Martin Schulz, Sérgio Sousa Pinto, Joke Swiebel, Fodé Sylla, Anna Terrón i Cusí, Gianni Vattimo e Jan-Kees Wiebenga.

Il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori è allegato.

La relazione è stata depositata il 21 giugno 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente (5343/2000 - C5-0078/2000 – 2000/0801(CNS))

L'iniziativa è modificata nel modo seguente:

Testo del Regno di Danimarca¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Preambolo, considerandi 1 e 2

1. il Consiglio è preoccupato per *la rilevanza sempre maggiore e le frequenti conseguenze dei reati transfrontalieri contro l'ambiente;*

2. *i reati gravi contro l'ambiente* rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, *ogni reato grave di questo tipo* dovrebbe ricevere una risposta severa;

1. il Consiglio è preoccupato per *l'aumento dei reati contro l'ambiente e per le conseguenze che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi;*

2. *questi* reati rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta severa;

¹ GU C 39 dell'11.2.2000, pag. 4.

Motivazione

Il punto (1) è stato modificato solo nella forma.

(Emendamento 2)
Preambolo, considerando 3

3. i reati gravi contro l'ambiente costituiscono un problema ***cui sono confrontati*** tutti gli Stati membri e pertanto essi dovrebbero adottare un'azione comune per proteggere l'ambiente ***in base al diritto penale;***

3. i reati gravi contro l'ambiente costituiscono un problema ***con il quale si debbono confrontare*** tutti gli Stati membri e pertanto essi dovrebbero adottare un'azione comune per proteggere l'ambiente ***con norme di diritto penale e con sanzioni severe, che servano da efficace deterrente, con pene detentive e pene pecuniarie che rendano antieconomico il danno ambientale;***

Motivazione

Il punto 3 è stato modificato solo nella forma ed è stato aggiunto un richiamo all'efficacia delle sanzioni.

(Emendamento 3)
Considerando 3 bis (nuovo)

detti reati sono sempre più frequentemente commessi da persone giuridiche, preoccupate più dei profitti che del rispetto dell'ambiente;

Motivazione

Il richiamo alle persone giuridiche è dovuto alla constatazione che i reati gravi ambientali sono ormai commessi, nella maggioranza dei casi, da società che gestiscono trasporti marittimi e terrestri, industrie, miniere, ecc. e che, quindi, è necessario introdurre norme di diritto penale che tengano conto di questa realtà.

(Emendamento 4)
Considerando 3 ter (nuovo)

tale problema riguarda anche i paesi dell'Europa centrale e orientale che, in un prossimo futuro, entreranno a far parte dell'Unione europea;

Motivazione

Il nuovo considerando è alla base delle preoccupazioni dell'U.E. dato che i PECO, prossimi all'ingresso nell'Unione, presentano enormi problemi in materia di difesa dell'ambiente e, pertanto, dovrebbero adeguare la loro legislazione ai principi di questa decisione-quadro.

(Emendamento 5)
Considerando 4

4. la repressione dei reati gravi contro l'ambiente richiede indagini e azioni penali efficaci ***negli Stati membri*** nonché un'efficace cooperazione delle forze di polizia, della magistratura penale e degli organi amministrativi ***o tra gli stessi;***

4. la repressione dei reati gravi contro l'ambiente richiede indagini e azioni penali efficaci nonché un'efficace cooperazione delle forze di polizia, della magistratura penale e degli organi amministrativi ***degli Stati membri;***

Motivazione

La formula proposta è tecnicamente più corretta.

(Emendamento 6)
Considerando 4 bis (nuovo)

la repressione dei reati gravi contro l'ambiente dovrebbe essere integrata da un'efficace legislazione sulla responsabilità ambientale;

Motivazione

Combattere i reati gravi contro l'ambiente solo per mezzo del diritto penale non è che uno dei modi per prevenire i danni ambientali; la repressione dei reati dovrebbe essere inserita in un approccio globale, che comprenda anche altre misure, come la responsabilità civile per i danni ambientali.

(Emendamento 7)

Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) reprimere i reati gravi contro l'ambiente richiede conoscenza e comprensione delle problematiche ambientali, elementi che si possono acquisire attraverso un'adeguata istruzione e formazione del personale degli organi di polizia e degli organi inquirenti degli Stati membri;

Motivazione

Il personale di polizia e degli organi inquirenti necessita di apposita formazione ai fini delle indagini sui reati ambientali e del loro perseguimento. Per l'armonizzazione e la cooperazione ciò è d'importanza vitale come le altre parti della decisione.

La competenza delle autorità è una questione chiave nella lotta ai reati ambientali. Vanno fissati dei requisiti a livello di competenze in materia di legislazione ambientale, tecniche ambientali e questioni ambientali in generale, comprese conoscenze in materia di scienze naturali. Un importante presupposto per una più efficace lotta contro i reati ambientali è che le autorità interessate coordinino i loro lavori e collaborino ad esempio a livello di strategie, compiti concreti, metodi di lavoro e competenze. Una parte assai importante nell'opera di efficacizzazione della lotta contro i reati ambientali è sviluppare miratamente le competenze e le procedure per quanto riguarda la denuncia dei sospetti casi di criminalità ambientale.

(Emendamento 8)

Considerando 4 quater (nuovo)

4 quater) ogni Stato membro deve assicurare che all'interno di ogni attività che comporta l'effettuazione di operazioni pericolose per l'ambiente capaci di influenzare negativamente la salute umana

o l'ambiente, l'esecutore di tali operazioni sia tenuto a acquisire conoscenze in merito all'impatto ambientale della sua attività nonché ad adottare misure di protezione ed altre misure di sicurezza nell'esercitare la sua attività;

Motivazione

Non basta intervenire contro i reati già commessi. I reati debbono essere prevenuti nel complesso. Occorre dare maggiore importanza alle misure preventive.

(Emendamento 9)
Considerando 5 bis (nuovo)

5 bis. gli Stati membri dovrebbero pubblicare delle relazioni sulla rilevanza e sulle ripercussioni dei reati contro l'ambiente;

Motivazione

La pubblicazione di informazioni sui reati contro l'ambiente contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e rappresenta pertanto un contributo alla prevenzione dei danni ambientali.

(Emendamento 10)
Considerando 6

- | | |
|---|--|
| 6. il 9 settembre 1998 il Consiglio d'Europa ha adottato una convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (in prosieguo denominata "convenzione del 1998"); | 6. il 4 novembre 1998 il Consiglio d'Europa ha adottato una convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (in prosieguo denominata "convenzione del 1998"); |
|---|--|

Motivazione

Nel testo presentato al Parlamento è indicata la data – errata – del 9 settembre.

(Emendamento 11)
Considerando 6 bis (nuovo)

6 bis. tanto gli Stati membri quanto i paesi candidati dovrebbero firmare, se non l'hanno già fatto, e ratificare quanto prima la Convenzione del 1998;

Motivazione

La firma e la ratifica della Convenzione rafforzerebbero in modo considerevole l'acquis in campo ambientale.

(Emendamento 12)

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

- | | |
|---|--|
| 1. Ai fini della presente decisione quadro, per "reato grave contro l'ambiente" si intendono le azioni o le omissioni, in presenza di circostanze aggravanti e in violazione della legislazione nazionale in materia ambientale, che riguardano: | 1. Ai fini della presente decisione quadro, per "reato grave contro l'ambiente" si intendono le azioni o le omissioni, in presenza di circostanze aggravanti e in violazione di leggi, regolamenti, o decisioni emanate dalle competenti autorità nazionali o locali in materia ambientale, che riguardano: |
|---|--|

Motivazione

In materia di protezione ambientale va tenuto presente anche il potere legislativo e regolamentare, autonomo o delegato, delle regioni e degli enti locali.

(Emendamento 13)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

- | | |
|---|--|
| a) l'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo con conseguenti danni rilevanti o manifesto pericolo per l'ambiente, oppure | a) l'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali o sotterranee , del suolo o del sottosuolo con conseguenti danni rilevanti o concreto pericolo per l'ambiente, la salute dell'uomo, la fauna, la flora, il clima, le aree protette e il patrimonio artistico e culturale , oppure |
|---|--|

Motivazione

Come per il suolo e il sottosuolo, va precisata la divisione delle acque in superficiali e sotterranee.

Il pericolo di danno deve essere concreto, cioè effettivo e non semplicemente astratto, probabile e non solo possibile.

Il criterio di individuazione degli elementi da proteggere si deve estendere, come minimo, anche alla flora, alla fauna, alle aree protette e al patrimonio artistico e culturale, così come previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 1998, da altre convenzioni internazionali e da legislazioni nazionali; il concetto di "ambiente" è definito, per esempio, nella direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5 luglio 1985, pag. 40).

(Emendamento 14)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

- | | |
|---|---|
| b) il deposito o l'eliminazione di rifiuti o sostanze simili in modo da causare danni rilevanti o da provocare un manifesto pericolo per l'ambiente. | b) la produzione, il trasporto, il trattamento , il deposito, l'eliminazione, l'importazione, l'esportazione di rifiuti o sostanze simili in modo da causare danni rilevanti o da provocare un concreto pericolo per l'ambiente, la fauna, la flora, le aree protette e il patrimonio artistico e culturale ; |
|---|---|

Motivazione

Per una più incisiva tutela ambientale, in special modo nelle zone economicamente deboli dell'Unione nonché nei Paesi in via di sviluppo – divenuti depositi dei rifiuti delle zone e dei paesi ricchi – vanno elencate tutte le possibili attività illecite connesse con i rifiuti.

(Emendamento 15)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) il commercio illegale di specie della fauna e della flora minacciate di estinzione e dei loro prodotti;

Motivazione

Nella definizione di "reato grave contro l'ambiente" occorre far riferimento all'ambito più ampio possibile della proposta di decisione quadro.

(Emendamento 16)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b ter) (nuova)

b ter) condotta disonesta delle autorità locali, regionali o nazionali che ha l'effetto di falsare la decisione di un'altra autorità o che rappresenta complicità o tentativo di complicità ai fini di un reato di cui all'articolo 1, lettere a) e b);

Motivazione

Se si vogliono combattere i gravi reati ambientali non ci si può concentrare sul solo settore privato. Anche i reati commessi dall'amministrazione debbono esservi inclusi.

(Emendamento 17)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) (nuova)

- c) ***le azioni o le omissioni di cui trattasi non possono essere quelle che fanno parte delle normali operazioni quotidiane di un'attività altrimenti lecita.***

Motivazione

L'eccezione, utile a determinare e circoscrivere l'ambito delle azioni o omissioni illecite, viene spostata in questo nuovo punto c), data la sua illogica collocazione iniziale (all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) tra le circostanze aggravanti.

(Emendamento 18)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

2. Per "circostanze aggravanti" si intende, in particolare, che:

a) l'azione o l'omissione di cui trattasi non può essere considerata come facente parte delle normali operazioni quotidiane di un'attività altrimenti lecita;

b) il reato è di rilevante gravità, oppure

2. Per "circostanze aggravanti" si intende, in particolare, che:

a) il reato ha causato un danno o un pericolo concreto di danno di rilevante gravità, oppure

Motivazione

La gravità del reato va esplicitamente riferita al pericolo di danno o al danno causato in concreto. Per lo spostamento del contenuto della lettera a) al nuovo c) del paragrafo 1, v. emendamento 17.

(Emendamento 19)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) alle autorità competenti sono state fornite informazioni fuorvianti quanto ai rischi ambientali connessi con una data attività;

Motivazione

Il fatto che le competenti autorità di supervisione o di approvazione siano state ingannate, per esempio per quanto riguarda una valutazione di impatto ambientale, dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante, in quanto impedisce un approccio preventivo di tipo precauzionale.

(Emendamento 20)

Articolo 1, paragrafo 2 lettera c)

c) è stato perseguito o se ne è ricavato un vantaggio economico.

c) è stato commesso al fine di procurarsi un vantaggio economico o di altra natura.

Motivazione

Il fine di procurarsi un vantaggio economico comprende anche la realizzazione concreta di tale vantaggio. La previsione del solo vantaggio economico è troppo restrittiva, potendosi prevedere aggressioni all'ambiente causate anche da "vantaggi" di altra natura.

(Emendamento 21)
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

3. Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

Motivazione

Emendamento tecnico. Aggiungere il numero (3) all'inizio della seconda frase è necessario per chiarire meglio i riferimenti alle lettere a), b) e c) visto che, così come ora, all'articolo 1, paragrafo 2 vi sono due serie di lettere dalla a alla c.

(Emendamento 22)
Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, lettera a)

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

a) ***il comportamento è regolare o persistente, il che rivela*** un consapevole disinteresse per le precauzioni ambientali fondamentali;

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

a) ***le azioni, i tentativi o le omissioni sono state o sono persistenti, sistematiche o reiterate così da rivelare*** un consapevole disinteresse per le precauzioni ambientali fondamentali, oppure,

Motivazione

Una più precisa elencazione della ripetitività, abitualità e permanenza delle azioni, dei tentativi e delle omissioni è opportuna.

(Emendamento 23)
Articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, lettera b)

b) il reato ***commesso*** è stato ***programmato in anticipo***, oppure

b) il reato ***o il tentativo*** è stato ***premeditato***, oppure

Motivazione

Il termine “premeditato” è tecnicamente più corretto del termine “programmato”.

(Emendamento 24)

Articolo 1, paragrafo 2, 2a frase, lettera c)

c) vi è stato un tentativo di occultare ***l'inquinamento o il deposito, aggravando in tal modo il danno o il pericolo, in quanto misure di disinquinamento o misure preventive non sono state adottate o lo sono state solo tardivamente.***

c) vi è stato un tentativo di occultare ***le azioni o le omissioni di cui trattasi mediante la mancata adozione, o l'adozione tardiva, delle misure preventive o di disinquinamento, aggravando in tal modo il danno o il pericolo di danno.***

Motivazione

L'emendamento propone una risistemazione del punto c) – senza sostanziali cambiamenti - coerente con la specificazione delle azioni e delle omissioni operata in questo articolo 1.

(Emendamento 25)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) un'attività che abbia provocato un grave danno ambientale è stata sottoassicurata, intenzionalmente o per negligenza, contro i rischi connessi;

Motivazione

E' essenziale per l'applicazione del principio "chi inquina, paga" che le attività comportanti un rischio ambientale siano adeguatamente assicurate. In caso contrario, si correrebbe il rischio supplementare che si possano evitare le responsabilità di cui al principio succitato, lasciando che l'onere della rifusione dei danni gravi su altri.

(Emendamento 26)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché:

a) i reati gravi contro l'ambiente siano perseguibili penalmente ***in un modo che sia efficace, proporzionato*** al reato commesso, ***costituisca un deterrente e possa dar luogo a estradizione;***

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché:

a) i reati gravi contro l'ambiente siano perseguibili penalmente ***con sanzioni severe, che siano efficaci, proporzionate*** al reato commesso, ***lo rendano antieconomico, costituiscano un deterrente e***

possano consentire l'estradizione;

Motivazione

Si specifica meglio, con il termine “sanzioni”, il modo in cui vanno perseguiti i reati contro l'ambiente.

(Emendamento 27)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

- | | |
|---|--|
| <p>b) <i>le persone giuridiche possano essere perseguite penalmente, secondo la legislazione nazionale, per i reati gravi contro l'ambiente.</i></p> | <p>b) <i>secondo la legislazione nazionale per i reati gravi contro l'ambiente, le persone giuridiche possano essere perseguite penalmente;</i></p> |
|---|--|

Motivazione

Modifica formale, lessicalmente più corretta di quella proposta nel progetto di decisione-quadro

(Emendamento 28)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) le disposizioni in materia di prescrizione non impediscono il perseguimento, il giudizio o la sanzione di quei reati ambientali gravi che si riescono a scoprire solo dopo un lungo periodo di tempo.

Motivazione

La sanzione dei gravi reati ambientali non deve essere impedita dalle disposizioni in materia di prescrizione, nei casi in cui - per la natura stessa del reato - esso non può ragionevolmente essere scoperto poco tempo dopo che il reato stesso è stato commesso.

(Emendamento 29)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) sia possibile, secondo **quanto disposto nella legislazione** nazionale, sequestrare e confiscare **attrezzature e profitti (o beni strumentali di pari valore) in connessione con i reati gravi contro l'ambiente;**

a) sia possibile, secondo **la legge** nazionale, sequestrare e confiscare **i beni mobili ed immobili che sono serviti a commettere i reati gravi contro l'ambiente o i relativi proventi o profitti o i beni strumentali di pari valore;**

Motivazione

L'indicazione di beni mobili o immobili è più esauriente di quella relativa alle sole "attrezzature", che porterebbe ad escludere il sequestro o la confisca, per esempio, degli edifici di un complesso industriale che ha causato l'inquinamento.

(Emendamento 30)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) una persona condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere esclusa o interdetta dall'esercitare un'attività che richieda un'autorizzazione o **un'approvazione ufficiale**, quando dai fatti accertati risulti un **chiaro** rischio di abuso **della situazione o** dell'attività;

c) una persona **fisica e, ove la legge nazionale lo consenta, anche giuridica**, condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere esclusa o interdetta, **anche temporaneamente**, dall'esercitare un'attività che richieda un'autorizzazione o **una concessione o una licenza da parte di un'autorità nazionale o locale**, quando dai fatti accertati risulti un **concreto** rischio di abuso dell'attività **oggetto di tale autorizzazione, concessione o licenza, sempre che tale attività riguardi l'ambiente;**

Motivazione

Occorre prevedere anche il caso delle persone giuridiche, qualora la legge nazionale lo consenta. Oltre all'esclusione o interdizione dall'esercitare un'attività, deve esistere la possibilità di un'interdizione temporanea; inoltre, l'indicazione "autorizzazione, concessione o licenza" abbraccia un contenuto più ampio dell'espressione "approvazione ufficiale". È necessario inoltre limitare questo tipo di sanzione alle attività riguardanti l'ambiente.

(Emendamento 31)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

d) **qualora circostanze particolari lo impongano**, una persona condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere **privata del diritto di** esercitare un'altra attività o **di agire in qualità di fondatore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, di una società o di un'associazione che richiedano un'approvazione ufficiale speciale o di una fondazione**, alle condizioni di cui alla lettera c), e

d) una persona **fisica e, ove la legge nazionale lo consenta, anche giuridica**, condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere **esclusa o interdetta, anche temporaneamente, dall'esercitare un'altra attività o dal ricoprire cariche in società di capitali o di persone o in associazioni o in fondazioni che richiedano un'autorizzazione, una licenza o una concessione da parte di un'autorità nazionale o locale**, alle condizioni di cui alla lettera c), **sempre che tale attività riguardi l'ambiente**, e

Motivazione

Occorre prevedere anche il caso delle persone giuridiche, qualora il diritto nazionale lo consenta. Oltre all'esclusione o interdizione dall'esercitare un'attività, deve esistere la possibilità di un'interdizione temporanea. Inoltre, l'indicazione "società a responsabilità limitata, società o associazione" potrebbe trascurare una qualche forma giuridica, ed è pertanto meglio parlare di "società di capitali o di persone, associazioni o fondazioni". È necessario limitare questo tipo di sanzione alle attività riguardanti l'ambiente.

(Emendamento 32)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

e) **in base alla** legislazione nazionale **siano previste** per i reati gravi contro l'ambiente efficaci norme di compensazione e **norme sul** ripristino ambientale.

e) **la** legislazione nazionale **preveda** per i reati gravi contro l'ambiente efficaci norme **di risarcimento dei danni**, di compensazione e **(2 parole soppresse) di** ripristino ambientale

Motivazione

E' necessario prevedere il risarcimento dei danni (per il fatto illecito) oltre alla compensazione (per il fatto che, seppure non illecito, causi una diminuzione patrimoniale ingiustificata in pregiudizio di terze persone).

(Emendamento 33)

Articolo 3

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, oltre **al ricorso normale**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, oltre **a disporre delle**

a misure coercitive quali la perquisizione e il sequestro, **siano previsti poteri e modalità di indagine tali che gli organi incaricati dell'applicazione della legge possano indagare e perseguire in modo efficace i reati gravi contro l'ambiente, pur nel rispetto delle pertinenti garanzie legali.**

misure coercitive quali la perquisizione e il sequestro, **gli organi inquirenti o di polizia giudiziaria o amministrativi o incaricati comunque di applicare la legge, siano dotati di poteri di indagine idonei a perseguire in modo efficace i reati gravi contro l'ambiente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale.**

Motivazione

La modifica proposta non cambia la sostanza del testo, ma è solo una sistemazione più ordinata dello stesso.

(Emendamento 34)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

a) **completamente** o parzialmente sul proprio territorio, ivi comprese le navi battenti bandiera di detto Stato membro;

b) da una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato membro o vi risieda in modo stabile;

c) da una persona giuridica **stabilita** sul proprio territorio.

a) **interamente** o parzialmente sul proprio territorio e sulle navi battenti la propria bandiera nazionale;

b) da una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato membro o vi risieda in modo stabile;

c) da una persona giuridica **che abbia la sede legale** sul proprio territorio.

Motivazione

La modifica proposta non cambia la sostanza del testo, ma è solo una sistemazione più ordinata dello stesso.

(Emendamento 35)
Articolo 4, paragrafo 2

2. Qualora il reato sia stato commesso sul territorio di un altro Stato, la competenza delle autorità nazionali nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) può essere subordinata alla condizione che ***tale fatto costituisca un reato anche secondo la legislazione applicabile in tale altro Stato.***

2. Qualora il reato sia stato commesso sul territorio di un altro Stato, la competenza delle autorità nazionali nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) può essere subordinata alla condizione che ***l'azione o l'omissione siano previste come reato anche dalla legge di tale altro Stato.***

Motivazione

La modifica proposta non cambia la sostanza del testo, ma è solo una sistemazione più ordinata dello stesso.

(Emendamento 36)
Articolo 4, paragrafo 3

3. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le proprie autorità siano competenti nel caso di reati gravi contro l'ambiente ***che interessano o possono*** interessare il ***proprio*** territorio.

3. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le proprie autorità siano ***sufficientemente*** competenti nel caso di reati gravi contro l'ambiente ***che abbiano provocato un danno o un pericolo concreto il quale interessa il suo territorio o siano stati commessi con l'intenzione di*** interessare il ***suo*** territorio.

Motivazione

La competenza deve essere sufficiente nei casi in cui sia stato provocato un danno o un pericolo concreto nel territorio dello Stato membro in questione, o in un altro Stato, ma in modo da poter interessare il territorio del primo Stato membro.

(Emendamento 37)
Articolo 6

1. Gli Stati membri ***cooperano al massimo*** nell'indagare e perseguire i reati gravi contro l'ambiente.

1. Gli Stati membri ***si impegnano alla più completa ed efficace cooperazione*** nell'indagare e perseguire i reati gravi contro l'ambiente.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Gli Stati membri che hanno formulato riserve o presentato dichiarazioni a norma dell'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 esaminano se tali riserve o dichiarazioni ostacolano la cooperazione efficace con gli altri Stati membri nella lotta contro i reati gravi contro l'ambiente e, se è così, limitano la portata di dette riserve o dichiarazioni rispetto agli altri Stati membri.</p> | <p>2. Gli Stati membri che hanno formulato riserve o presentato dichiarazioni a norma dell'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 valutano se tali riserve o dichiarazioni possano ostacolare la cooperazione efficace con gli altri Stati membri nella lotta contro i reati gravi contro l'ambiente e, nel caso ciò fosse, si impegnano a limitare la portata di dette riserve o dichiarazioni rispetto agli altri Stati membri.</p> |
| <p>3. Gli Stati membri si adoperano affinché, conformemente ai pertinenti accordi, convenzioni e altri strumenti, si acceleri il trattamento delle rogatorie riguardanti reati gravi contro l'ambiente e si informi lo Stato richiedente dell'andamento della causa, informandolo anche di eventuali problemi relativi alla rogatoria.</p> | <p>3. Gli Stati membri si adoperano affinché, conformemente ai relativi accordi, convenzioni e altri strumenti, si acceleri l'evasione delle rogatorie riguardanti reati gravi contro l'ambiente e si informi lo Stato richiedente dell'andamento delle stesse anche in relazione ad eventuali problemi ostativi o di ritardo.</p> |
| <p>4. Ove necessario, gli Stati membri adottano le misure che si impongono affinché le rogatorie siano trasmesse direttamente alle autorità competenti a livello locale.</p> | <p>4. Ove necessario, gli Stati membri si adoperano per adottare le misure che si impongono affinché le commissioni rogatorie siano trasmesse direttamente alle autorità competenti a livello locale, in particolare sulla base della convenzione del 29 maggio 2000 in materia di assistenza reciproca penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.</p> |

Motivazione

Gli emendamenti proposti tendono a sottolineare l'impegno degli Stati membri alla cooperazione, in particolare in tutte quelle fasi del procedimento penale che possono facilmente essere fonte di ritardi ed inefficienze perniciosi. Al paragrafo 4, si è tenuto ad evocare la convenzione sull'assistenza reciproca in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, attualmente in attesa di conclusione al Consiglio.

(Emendamento 38)

Articolo 7

- | | |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri si prestano la massima assistenza possibile , secondo la legislazione nazionale e le convenzioni e gli accordi internazionali, nello scambio di informazioni su reati gravi contro l'ambiente, comprese informazioni di tipo amministrativo o che rientrano nella sfera delle autorità amministrative. | 1. Gli Stati membri prestano la più completa ed efficace assistenza reciproca , secondo la legislazione nazionale e le convenzioni e gli accordi internazionali, nello scambio di informazioni su reati gravi contro l'ambiente, comprese le informazioni di tipo amministrativo o che rientrano nella sfera delle autorità amministrative. |
| 2. In base alla legislazione nazionale, ciascuno Stato membro trasmette di propria iniziativa ad un altro Stato membro informazioni specifiche su reati gravi contro l'ambiente, qualora lo ritenga opportuno per l'avvio o lo svolgimento di indagini penali o azioni penali nello Stato ricevente. | 2. In base alla legislazione nazionale, ciascuno Stato membro trasmette di propria iniziativa ad un altro Stato membro informazioni specifiche su reati gravi contro l'ambiente, qualora lo ritenga opportuno per l'avvio o lo svolgimento di indagini penali o di azioni penali nello Stato ricevente. |
| 3. Ciascuno Stato membro trasmette a un altro Stato membro, senza indebiti ritardi, le informazioni su reati gravi contro l'ambiente necessarie perché quest'ultimo adotti misure di disinquinamento o misure preventive o che siano altrimenti necessarie per ottenere le prove o procedere ad arresti in connessione con reati gravi contro l'ambiente. In base alle circostanze, tali informazioni possono essere fornite tramite i punti di contatto nazionali designati a norma all'articolo 9. | 3. Ciascuno Stato membro trasmette a un altro Stato membro, senza ingiustificati ritardi, le informazioni su reati gravi contro l'ambiente necessarie perché quest'ultimo adotti misure di disinquinamento o misure preventive o che siano altrimenti necessarie per ottenere le prove o procedere ad indagini ed arresti in connessione con reati gravi contro l'ambiente. Tali informazioni possono essere fornite tramite i punti di contatto nazionali designati a norma all'articolo 9. |

Motivazione

Il riferimento ad una cooperazione completa ed efficace è più specifico e meno vago di quello del testo, mentre il termine “ingiustificato”, riferito all’azione di uno Stato, è più corretto del termine “indebito”: la sostanza del testo proposto, comunque, non muta.

(Emendamento 39)
Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase

Un punto di contatto, qualora non sia in grado di rispondere a una richiesta di un altro Stato membro, è autorizzato a trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato membro ***in questione***. ***In*** almeno un punto di contatto di ciascuno Stato membro deve ***essere sempre presente una persona***.

Un punto di contatto, qualora non sia ***esso stesso competente o*** in grado di rispondere a, ***o soddisfare***, una richiesta di un altro Stato membro, è autorizzato a trasmettere ***senza indugio*** la richiesta all'autorità dello Stato membro ***competente ed in grado di evaderla***. Almeno un punto di contatto di ciascuno Stato membro deve ***assicurare la sua continua operatività 24 ore su 24***.

Motivazione

Sul punto, la versione italiana è alquanto incerta. Si è voluta rendere comprensibile la regola secondo cui la richiesta andrebbe indirizzata allo Stato membro competente anche da parte dello Stato membro che, sebbene richiesto, non lo fosse o, comunque, non fosse in grado di evaderla: ciò per evitare inutili ritardi che potrebbero pregiudicare lo scopo della richiesta.

(Emendamento 40)
Articolo 9, paragrafo 2

2. Il Segretariato generale del Consiglio predispone e aggiorna un elenco dei punti di contatto dei singoli Stati membri, trasmettendolo a tutti gli Stati membri. ***Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione Europol, la competenza per trattare i reati gravi contro l'ambiente, questo compito sarebbe affidato all'Europol.***

2. Il Segretariato generale del Consiglio predispone e aggiorna un elenco dei punti di contatto dei singoli Stati membri, trasmettendolo a tutti gli Stati membri.

Motivazione

Per evitare ripetizioni la frase riguardante l'Europol viene soppressa in questo punto e vi è un altro emendamento all'articolo 10, paragrafo 2 che fa riferimento anche a questo articolo.

(Emendamento 41)

Articolo 9 bis (nuovo)

Le decisioni dei tribunali e, ove possibile, di altri organismi, devono essere di pubblico dominio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 della Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, adottata ad Aarhus, in Danimarca, il 25 giugno 1998.

Motivazione

La pubblicazione di informazioni sui reati contro l'ambiente contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e rappresenta pertanto un contributo alla prevenzione dei danni ambientali.

(Emendamento 42)
Articolo 10, paragrafo 2

2. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione Europol, la competenza per i reati contro l'ambiente, il compito di cui ***al primo comma*** sarebbe affidato all'Europol.

2. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione Europol, la competenza per i reati contro l'ambiente, il compito di cui ***all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 1*** sarebbe affidato all'Europol.

Motivazione

Per evitare una ripetizione la frase riguardante l'Europol viene soppressa all'articolo 9, paragrafo 2 e qui il riferimento viene fatto ad entrambi gli articoli.

(Emendamento 43)
Articolo 11

1. Gli Stati membri ***presentano*** al depositario del registro i propri contributi da inserire nel registro stesso.
2. Il depositario del registro redige quest'ultimo in base ai contributi

1. Gli Stati membri ***inviano*** al depositario del registro i propri contributi da inserire nel registro stesso.
2. Il depositario del registro redige quest'ultimo in base ai contributi

degli Stati membri.

3. Il depositario del registro si adopera affinché siano debitamente incluse nel registro modifiche o aggiunte in base a ulteriori informazioni da parte degli Stati membri, dandone **notifica** a questi ultimi.

degli Stati membri.

3. Il depositario del registro si adopera affinché siano debitamente incluse nel registro modifiche o aggiunte in base a ulteriori informazioni da parte degli Stati membri, dandone **comunicazione** a questi ultimi.

Motivazione

Si tratta di due modifiche che precisano di fatto l'azione degli Stati membri.

(Emendamento 44)

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

1. Ciascuno Stato membro trasmette per l'inserimento nel registro informazioni **su** competenze, capacità o conoscenze particolari che ha acquisito nella lotta contro reati gravi contro l'ambiente, e di cui ritiene che gli altri Stati membri debbano beneficiare.
2. I contributi degli Stati membri comprendono, **come minimo**, una descrizione sufficientemente dettagliata dei vari tipi di specifiche competenze, capacità o conoscenze per consentire agli organi competenti degli Stati membri di valutare con cognizione di causa se tali informazioni siano utili per lo svolgimento delle loro operazioni di lotta contro reati gravi contro l'ambiente. I contributi precisano altresì come contattare tempestivamente la fonte delle suddette conoscenze.
3. Gli Stati membri sono responsabili **dell'aggiornamento** delle informazioni **eventualmente**

1. Ciascuno Stato membro trasmette, per l'inserimento nel registro, informazioni **relative a** competenze, capacità o conoscenze particolari che ha acquisito nella lotta contro reati gravi contro l'ambiente, e di cui ritiene che gli altri Stati membri debbano beneficiare.
2. I contributi degli Stati membri comprendono una descrizione sufficientemente dettagliata dei vari tipi di specifiche competenze, capacità o conoscenze per consentire agli organi competenti degli Stati membri di valutare con cognizione di causa se tali informazioni siano utili per lo svolgimento delle loro operazioni di lotta contro reati gravi contro l'ambiente. I contributi precisano altresì come contattare tempestivamente la fonte delle suddette conoscenze.
3. Gli Stati membri sono responsabili **degli eventuali** aggiornamenti delle informazioni.

necessario.

Motivazione

La modifica proposta non cambia la sostanza del testo, ma è solo una sistemazione più ordinata dello stesso.

(Emendamento 45)
Articolo 12, paragrafo 4

4. Gli Stati membri possono completare le informazioni in qualsiasi momento o chiederne la cancellazione dal registro.

4. Gli Stati membri possono completare le informazioni in qualsiasi momento o, ***se ciò è giustificato***, chiederne la cancellazione dal registro.

Motivazione

Il concetto di "in qualsiasi momento" risulta troppo favorevole alla cancellazione delle informazioni dal registro.

(Emendamento 46)
Articolo 13, paragrafo 2

2. ***Gli Stati membri interessati stabiliscono direttamente tra loro di comune accordo i termini e le condizioni che consentano di avvalersi di specifiche competenze, capacità o conoscenze riportate nel registro, in quanto non vi è in alcun caso titolo ad utilizzarle.***

Soppresso

Motivazione

La versione italiana è incomprensibile e, comunque, anche nella versione francese, il paragrafo in questione sembra contraddire tutte le norme di cooperazione stabilite con la istituzione del registro: se ne propone la soppressione. Il relatore sarebbe peraltro disposto, in caso di rigetto dell'emendamento di soppressione, a proporre una versione modificata del paragrafo 2.

(Emendamento 47)

Articolo 14

Conformemente alla legislazione nazionale ciascuno Stato membro *prende* al più presto, *anteriamente al 1° gennaio 2000*, le iniziative necessarie per firmare la convenzione del 1998. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proposte di ratifica di detta convenzione siano presentate ai propri organi legislativi anteriormente al 1° gennaio 2001. In sede di ratifica della convenzione del 1998 gli Stati membri si adoperano affinché, per quanto possibile, non siano formulate riserve riguardo la stessa.

Conformemente alla legislazione nazionale ciascuno Stato membro *assume* al più presto le iniziative necessarie per firmare la convenzione del 1998. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proposte di ratifica di detta convenzione siano presentate ai propri organi legislativi anteriormente al 1° gennaio 2001. In sede di ratifica della convenzione del 1998 gli Stati membri si adoperano affinché, per quanto possibile, non siano formulate riserve riguardo alla stessa.

Motivazione

La data del 1° gennaio 2000 è largamente superata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sull'Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente (5343/2000 - C5-0078/2000 – 2000/0801(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente (5343/2000³),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (C5-0078/2000),
 - visti gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE,
 - visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0178/2000),
1. approva l'iniziativa del Regno di Danimarca così emendata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno di Danimarca;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno di Danimarca.

³ GU C 39 dell'11.2.2000, pag. 4.

MOTIVAZIONE

I. Le disposizioni del TUE, le conclusioni di Tampere e lo scoreboard

Gli articoli di riferimento del TUE sono anzitutto l'art. 29, l'art. 31 e l'art. 34.

Come si può constatare, il governo danese fa uso di strumenti formali (decisione quadro) introdotti dal nuovo TUE, scostandosi peraltro, nella scelta dei contenuti del ravvicinamento penale, dalle categorie prescelte : i reati gravi contro l'ambiente non figurano tra le priorità del legislatore di Amsterdam.

Le conclusioni di Tampere ci interessano per l'apprezzamento dell'iniziativa danese ed in particolare :

la conclusione 36 : reciproco riconoscimento delle ordinanze preliminari pronunciate dalle autorità giurisdizionali (in particolare, sequestro probatorio e confisca), ammissibilità delle prove legalmente raccolte dalle autorità di uno Stato membro dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri ;

la conclusione 43 : cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale ; istituzione delle squadre investigative comuni (inizialmente solo contro il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo) ;

la conclusione 48 : la criminalità ambientale è fra i settori sui quali dovrebbero concentrarsi gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni fra le legislazioni penali nazionali.

Lo **scoreboard** evoca, nella sezione IV (4.2 e 4.3) iniziative importanti che possono ricollegarsi funzionalmente alla presente, quali Eurojust, la rete giudiziaria europea, le squadre investigative congiunte, la convenzione sull'assistenza giudiziaria penale, Europol e i reati contro l'ambiente fornendo, per talune di esse uno scadenario.

II. Esame dei contenuti dell'articolato e motivazioni del governo danese

Nei « considerando », il governo danese menziona la rilevanza sempre maggiore e le conseguenze dei reati transfrontalieri contro l'ambiente ; la minaccia per l'ambiente che richiede una risposta severa ; la necessità di un'azione comune degli Stati membri per istituire una protezione penale dell'ambiente ; la convenzione del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1998 (la traduzione italiana del progetto contiene probabilmente un errore, indicando la data del 9 settembre 1998).

L'art. 1 contiene la definizione di « reato grave contro l'ambiente », di « circostanze aggravanti » e dei criteri di valutazione sulla gravità del reato.

Gli articoli 2 a 4 prevedono l'adozione di provvedimenti, da parte degli Stati membri, per :

- la perseguibilità penale dei reati gravi contro l'ambiente (anche nei confronti di persone giuridiche);
- la possibilità di sequestro e di confisca di attrezzature e profitti;
- l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul trattamento da riservare ai proventi di reato;
- la possibilità di esclusione o di interdizione dei responsabili dall'esercizio di un'attività;
- la compensazione ed il ripristino ambientale;
- la possibilità di indagare e perseguire in modo efficace, ivi incluso il ricorso a misure coercitive;
- l'attribuzione della competenza alle autorità nazionali:

Gli art. 5 a 7 trattano del coordinamento delle attività delle autorità nazionali (quali, ad esempio, i ministeri, gli uffici del pubblico ministero, la polizia, le autorità ambientali); della cooperazione giudiziaria tra Stati membri per i reati gravi; dello scambio di informazioni sui reati gravi contro l'ambiente (scambio tempestivo, spontaneo, in maniera da permettere anche misure di disinquinamento o preventive).

L'art. 8 tratta del trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri.

L'art. 9 prevede la designazione di punti di contatto negli Stati membri per la raccolta e lo scambio di informazioni, il cui elenco è affidato al Segretario generale del Consiglio (pur esprimendo l'auspicio del trasferimento della competenza all'Europol).

Gli artt. 10 a 13 prevedono l'istituzione di un registro⁴ di particolari competenze, capacità e conoscenze nel campo della lotta contro i reati gravi contro l'ambiente (anche in questo caso, è prevista la possibilità che la competenza per la preparazione e messa a disposizione del registro possa essere trasferita dal Segretario generale del Consiglio all'Europol).

L'art. 14 dispone che ciascuno Stato membro prenda le misure necessarie per la ratifica in tempi brevi, possibilmente senza formulare riserve, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1998.

L'art. 15 stabilisce che entro la fine del 2000 gli Stati Membri adottino le misure necessarie per adeguarsi alle decisione-quadro, e che entro 6 mesi da quella data il Consiglio verifichi l'attuazione degli adempimenti.

L'art. 16 fissa la data di entrata in vigore della decisione-quadro.

* * *

1) l'iniziativa danese si articola in 3 parti :

⁴ Si veda anche l'azione comune 96/747/JHA del 29 novembre 1996 sulla creazione e l'aggiornamento di un repertorio di competenze specialistiche, qualifiche ed esperienze nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra Stati Membri nell'applicazione della legge.

- i) armonizzazione del diritto penale (artt. 1 a 5, sostanzialmente), che comporta il problema delle definizioni e delle competenze ;
 - ii) cooperazione (artt. da 6 a 9) ;
 - iii) registro delle competenze e conoscenze (artt. da 10 a 13), e implicazione dell'Europol nella gestione dello stesso, come auspicio per il futuro.
- 2) Il governo danese riconosce che ci sono alcune contraddizioni nel testo, che si parla di cose diverse, e che la materia verrà suddivisa fra diversi gruppi di lavoro in Consiglio. Molti punti sono sensibili. Ad esempio, il Regno Unito e l'Irlanda ancora ritengono di non poter pervenire alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 98.
- 3) Il governo danese considera di gran lunga preferibile adottare a breve uno strumento dell'Unione, **costituire « un acquis », prima dell'ampliamento dell'Unione**. Si tratta di un auspicio politico.
- 4) Riguardo alle legislazioni nazionali degli Stati membri, queste non sono state esaminate in particolare dagli autori dell'iniziativa, si è accettato il fatto che esse divergono considerevolmente.
- 5) Il cuore dell'iniziativa danese : sulla base delle statistiche, si è preso circa il 20% dei più gravi casi riscontrati e lo si è coperto con il testo che prevede l'armonizzazione penale in tutta l'Unione europea. Si vuole raggiungere un livello più alto di quelle che sono oggi le minime sanzioni penali, soprattutto laddove i reati siano stati commessi per ottenere un vantaggio economico : non si vuole che in tali casi i responsabili possano « cavarsela » con semplici pene pecuniarie.**

Al di là di questo 20%, la legislazione nazionale può anche rimanere invariata.

- 6) L'iniziativa è focalizzata sul diritto penale, per questo l'aspetto della prevenzione rimane un pò al di fuori del testo.
- 7) Problema del ruolo dell'Europol : i danesi ritengono che sarebbe ottimo affidare all'Europol il compito di mettere a disposizione degli Stati membri il know how, ma molti di questi pensano che sia ancora troppo presto per allargare il mandato dell'Ufficio.
- 8) In origine, questo progetto aveva la veste di « azione comune » ed era stato presentato sotto il vigore del trattato di Maastricht.

III. Comparazione con gli strumenti del Consiglio d'Europa :

- i) al considerando 6 viene citata la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale del 4/11/98**.

Questa convenzione, che alla data del 28 marzo scorso era stata firmata da 9 Stati membri dell'UE su 15 e ratificata da nessuno, fa riferimento nel preambolo ai seguenti

elementi principali:

- la finalità del Consiglio d'Europa di realizzare un'unione più stretta fra gli Stati membri;
- la necessità di perseguire una politica penale comune per la protezione dell'ambiente;
- il rischio comportato dallo sviluppo industriale incontrollato per l'ambiente;
- il ruolo importante che può essere rivestito dal diritto penale;

ma soprattutto contiene, in particolare agli artt. 1 e 2, delle definizioni importanti: « illecito », « acque », « infrazioni penali contro l'ambiente ».

Mentre l'art. 2 tratta delle infrazioni commesse intenzionalmente, l'art. 3 tratta delle infrazioni commesse per negligenza e l'art. 4 di altre infrazioni penali o amministrative.

Dal confronto tra l'art. 2 della Convenzione e l'art. 1 del progetto di decisione quadro emerge che il testo del Consiglio d'Europa è molto più dettagliato di quello proposto dal governo danese e menziona il danno causato alle persone (morte, lesioni gravi), oltre che il danno sostanziale a monumenti protetti, altri oggetti protetti, beni, animali o vegetali. Il progetto danese di decisione-quadro non menziona il danno alle persone.

Altre disposizioni interessanti della Convenzione del Consiglio d'Europa riguardano:

- le sanzioni (art. 6: si prevede espressamente che le sanzioni devono contemplare la possibilità della detenzione, obiettivo che è anche, politicamente, sostenuto nel progetto danese, il quale però preferisce attenersi all'espressione: reati [...] perseguibili penalmente, in un modo che sia efficace, proporzionato al reato commesso, costituisca un deterrente e possa dar luogo a estradizione: art. 2, § 1, lett. a);
- le misure di confisca (art. 7: di strumenti, prodotti o beni; cfr. art. 2, § 2, lett. a) del progetto danese);
- il ripristino dell'ambiente (art. 8, che prevede anche la possibilità che l'ordinanza di ripristino sia resa esecutiva; cfr. art. 2, § 2, lett. e) del progetto danese, che è molto più generico);
- la responsabilità delle persone giuridiche (art. 9; cfr. art. 2, § 1, lett. b, nonché l'art. 4, § 1, lett. c del progetto danese);
- il diritto che potrà essere accordato a gruppi, fondazioni o associazioni ambientaliste di costituirsi nei processi (art. 11; il progetto danese tace al riguardo).

* * *

- ii) L'art. 2, § 2, lett. b) del progetto di decisione-quadro prevede che “i reati gravi contro l'ambiente siano oggetto di disposizioni nazionali dirette a dare attuazione alla convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato”.

Questa convenzione⁵ contiene importanti definizioni: di « prodotto » (o provento di reato), « bene », « strumenti » (utilizzati per commettere uno o più reati), « confisca », e « infrazione principale ». Il Capitolo II (art. 2 a 6) tratta di importanti misure da adottare

⁵ Firmata da tutti gli Stati membri dell'UE e ratificata da 14 di essi (tutti all'eccezione del Lussemburgo).

da parte degli Stati firmatari, in parte riprese dal progetto danese di decisione-quadro: confisca degli strumenti e dei prodotti o beni il cui valore corrisponde ai proventi di reato (art. 2 Convenzione e art. 2, § 2, lett. a) decisione-quadro) ; misure investigative e misure provvisorie (per permettere l'identificazione e la ricerca dei beni sottoposti a confisca, e per prevenire ogni operazione, trasferimento o alienazione degli stessi : art. 3 Convenzione e art. 2, § 2, lett. a) del progetto di decisione-quadro) ; poteri e tecniche speciali d'indagine (per es., per consentire ai tribunali o alle altre autorità competenti di ordinare la consegna o il sequestro di fascicoli bancari, finanziari o commerciali, superando anche il segreto bancario ; tra le tecniche speciali d'indagine, sono citate le ordinanze di sorveglianza di conti bancari, l'osservazione, l'intercettazione di telecomunicazioni, l'accesso a sistemi informatici, ecc... : art. 4 Convenzione e art. 3 decisione-quadro).

E' da sottolineare che in ogni caso la Convenzione è molto più dettagliata ed esplicita del progetto danese; il rovescio della medaglia è che essa contiene numerose clausole di salvaguardia (possibilità di limitazione o esclusione di applicabilità in favore degli Stati membri).

L'art. 6 della Convenzione tratta della materia estremamente importante del riciclaggio (definizioni, obbligo di erigere l'atto alla qualifica di reato, elemento soggettivo).

Il Consiglio dell'UE ha adottato, al riguardo, il 3 dicembre 1998, l'azione comune sulla base dell'art. K.3 del TUE riguardante l'identificazione, la ricerca, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi del crimine.⁶

IV. Punto di vista del gruppo di lavoro del Consiglio UE.

Il presidente del gruppo di lavoro, dr. Souto de Moura, ha tenuto a mettere in luce gli aspetti seguenti :

- 1) il progetto danese si può scindere in quattro obiettivi, fondamentalmente :
 - i) creazione di diritto penale materiale;
 - ii) cooperazione fra gli Stati membri;
 - iii) registro delle competenze e conoscenze;
 - iv) obbligo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1998;
- 2) Solo la prima parte verrebbe trattata a livello politico sotto presidenza portoghese;
- 3) La presidenza avrebbe in animo di convincere gli Stati membri ad **introdurre nel progetto di decisione-quadro le stesse disposizioni di diritto penale sostanziale contemplate dalla Convenzione del Consiglio d'Europa ;**
- 4) La definizione danese di « reato grave contro l'ambiente » non troverebbe riscontro nelle legislazioni nazionali, che comunque non sono state esaminate in dettaglio.

⁶ GU L 333 del 9 dicembre 1998.

V. Punto di vista preliminare della Commissione

La Commissione non dispone ancora di un'opinione precisa in merito all'iniziativa danese, ma è sensibile all'argomento della necessità di esaminare, dapprima, la legislazione comunitaria di I pilastro (che spesso traduce obblighi contratti a livello delle NN.UU.).⁷ Le disposizioni comunitarie di solito prevedono che gli Stati membri impongano sanzioni in caso di non rispetto di norme, ad esempio, poste a protezione di particolari specie di fauna e di flora, o a protezione dello strato di ozono, ecc...

Da uno scambio di opinioni informale, peraltro, sono stati messi in luce gli elementi seguenti, che ancora non hanno sufficiente copertura negli strumenti di I pilastro:

- la rete di autorità ed esperti ambientalisti è solo una piccola parte del sistema giudiziario penale negli Stati membri: presto o tardi, si deve far riferimento alla polizia, alle autorità doganali, ai pubblici ministeri;
- **sarebbe importante avere una referenza legislativa comunitaria per la responsabilità penale delle persone giuridiche: per definizione e per natura, molti reati contro l'ambiente sono reati societari;**
- **le sanzioni sono un elemento molto importante: pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione incoraggerebbe ogni disposizione che richieda che le misure nazionali di attuazione includano sanzioni appropriate con funzione di deterrente. E' già il caso in taluni regolamenti.**

VI. ILLUSTRAZIONE DEGLI EMENDAMENTI:

a) Considerazioni sulla fattispecie di reato (articolo 1 del progetto)

1. Per una definizione accettabile di "ambiente" (da quanto è dato rilevare dalla letteratura ambientalista, dalle convenzioni internazionali e dalle legislazioni nazionali) debbono essere prese in considerazione le seguenti componenti: le risorse naturali (aria, acqua, suolo, fauna e flora: su ciò sembra concordare anche la Commissione europea) e le interazioni tra le stesse (equilibrio naturale, clima). A queste componenti, per una definizione più completa ed esauriente, possono aggiungersi gli edifici e i monumenti che fanno parte del patrimonio culturale nazionale e il paesaggio protetto⁸.
2. La salute, pur contemplata come oggetto di tutela in materia ambientale in convenzioni internazionali e leggi nazionali, non rientra tra le componenti dell'ambiente e, pertanto, al relatore è parso opportuno non tenerne conto.

Trattandosi di un progetto di decisione-quadro, il relatore non ha ritenuto utile indicare i

⁷ A questo proposito, si consideri la preparazione del progetto di convenzione sulla lotta contro la criminalità e i lavori del G8.

⁸ Franco Giampietro: Criminal offences to the environment: first suggestions for an international convention of the Council of Europe, in Rivista di diritto europeo, 1993/3; Katrien Beeckman: Transboundary Damage to the environment *per se*: remedial measures and standing, in Revue Belge de Droit International 1996/2; Convenzione di Lugano, del 21 giugno 1993 sulla responsabilità civile dei danni risultanti da attività pericolose per l'ambiente; Convenzione del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1998 sulla protezione dell'ambiente tramite il diritto penale; Enciclopedia Treccani, voce "Ambiente".

molteplici modi – spesso ben specificati nelle legislazioni nazionali - nei quali può prodursi l'inquinamento (immissione nell'aria di sostanze ionizzanti o nucleari, di radiazioni, impoverimento dello strato di ozono, impoverimento delle falde freatiche, suoni, vibrazioni, ecc.). Nella decisione-quadro è sufficiente il riferimento al nesso causale tra azione o omissione e un danno grave o un pericolo di danno concreto ad una o a più componenti dell'ambiente come sopra indicate: saranno, poi, le legislazioni nazionali a specificare le varie forme di inquinamento.

3. Una definizione di “reato grave” non è rinvenibile nelle legislazioni degli Stati membri e, comunque, nella proposta danese si cerca di individuare alcuni parametri utili allo scopo: rilevante gravità del danno, fine economico perseguito, premeditazione, condotta reiterata, occultamento del reato stesso, ecc. Facendo conseguire a tutto ciò una sanzione proporzionata al danno causato e, per ciò stesso, dotata di potere deterrente, il relatore ritiene che si possa raggiungere un concetto condivisibile di “reato grave contro l'ambiente”.
4. Sull'elemento psicologico dell'azione o dell'omissione (dolo e colpa, ovvero intenzionalità e negligenza) c'è da rilevare la posizione espressa in commissione (seduta del 19 aprile scorso) dal rappresentante del Governo danese, secondo cui oggetto della proposta sarebbero solo i gravi reati intenzionali, quantificati nel 20% (non ha spiegato in base a quali parametri) del totale dei reati ambientali.
5. Di tale limitazione ai soli reati intenzionali, però, non vi è nessuna traccia nella proposta danese dove si parla solo di “reati”, senza alcuna specificazione. Una limitazione ai soli reati commessi intenzionalmente contrasterebbe:
 - (a) con tutte le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali che fanno esplicito riferimento anche ai reati commessi con negligenza;
 - (b) con l'esplicito impegno a ratificare la Convenzione del 1998 del Consiglio d'Europa che prevede la negligenza (anche se prevede il diritto degli Stati di inserire una riserva quanto all' applicazione di tale parte della Convenzione);
 - (c) con il frequente verificarsi di catastrofi ambientali dovute sicuramente alla negligenza e non alla intenzionalità del fatto (la centrale di Cernobil, la petroliera Erika, l'avvelenamento del Danubio con cianuro fuoriuscito da una miniera della Romania, ecc.).
6. Il punto dell'elemento soggettivo del reato andrebbe chiarito con il Consiglio e con la Commissione europea e comunque, mantenendo, come il relatore propone, il termine “reato”, la proposta riguarderebbe sia i reati commessi intenzionalmente che quelli commessi per negligenza.

VI b) Le sanzioni: campo d'azione, efficacia e proporzionalità (art. 2)

1. Le associazioni ambientaliste, ma anche le agenzie governative lamentano la sproporzione esistente tra le pene previste e applicate per i reati contro l'ambiente e i danni che gli stessi causano alla comunità. La indicazione di sanzioni che servano da deterrente, la previsione di provvedimenti di sequestro e confisca dei beni che sono serviti per commettere i reati e dei relativi proventi, nonché le misure di interdizione dall'esercizio di una attività o di un ruolo all'interno di società, sembrano idonee a raggiungere lo scopo di avere sanzioni

efficaci e proporzionate al reato commesso.

2. La possibilità di perseguire penalmente anche le persone giuridiche, prevista sino ad oggi solo da Regno Unito, Finlandia, Danimarca e Olanda, è essenziale dato che i gravi reati ambientali sono, per lo più, conseguenza di attività di società che gestiscono industrie di trasformazione, trasporti marittimi e terrestri, ecc.: si tratta solo di individuare – da parte degli Stati – sanzioni adeguate alla natura di tali persone⁹;
3. La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990, relativa al riciclaggio, alla scoperta, al sequestro e alla confisca dei proventi dei reati, rafforza la cooperazione internazionale in questa materia;
4. Le lettere c) e d) indicano, separatamente, i casi di interdizione di chi gestisce una attività come singolo (c) o come responsabile di una persona giuridica o di un'associazione (d).

VI. c) La cooperazione giudiziaria penale fra Stati membri (Articoli 6 ed 8)

1. La convenzione europea di assistenza giudiziaria penale del 20 aprile 1959 (Consiglio d'Europa), all'articolo 5 prevede la possibilità di condizionare la evasione di rogatorie finalizzate alla perquisizione o al sequestro di oggetti nei casi i cui il reato sia:
 - (a) punibile secondo la legge della parte richiedente e di quella richiesta;
 - (b) possa dar luogo a estradizione;
 - (c) sia compatibile con la legge della parte richiesta.
2. Ai sensi del citato articolo 5, alcuni Stati dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Olanda) hanno presentato riserve o dichiarazioni per l'accoglimento di richieste di perquisizione o di sequestro subordinandolo al verificarsi di tutte o di alcune delle condizioni previste nelle lettere a), b) e c) di cui sopra: con la omogeneizzazione delle legislazioni nazionali secondo i principi della decisione-quadro, dette riserve sarebbero superate.
3. Sul tema delle rogatorie, è anche da ricordare la recente relazione dell'on. Di Pietro sul progetto di convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (A5-0019/2000)¹⁰.

Le richieste di sequestro e di perquisizione (queste ultime in special modo) hanno quasi sempre carattere d'urgenza e dovrebbero essere evase celermente per non dar modo al soggetto interessato di sottrarre i beni o i profitti o i proventi di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c) o le prove del reato. Le relative rogatorie dovrebbero essere quindi trasmesse direttamente alla competente autorità locale (articolo 6, punto 4) e non tramite i soliti canali centrali (Ministeri di giustizia).

A tal fine, dovrebbe farsi ricorso alla disposizione contenuta all'articolo 15, punto 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 20 aprile 1959: "In caso di urgenza, dette rogatorie potranno essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie della parte richiedente alle autorità giudiziarie della parte interpellata. Saranno rinviate corredate dei documenti relativi all'esecuzione attraverso il canale previsto al paragrafo 1 del presente

⁹ Domenico Pulitanò: nota sulla questione della responsabilità delle persone giuridiche: sito internet http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/11-resp_persgiur.htm

¹⁰ V. seduta plenaria del 17 febbraio 2000.

articolo" (cioè, una volta eseguite, debbono tornare all'autorità richiedente tramite il Ministero della giustizia, ormai senza più nessun pregiudizio per l'esito positivo della richiesta stessa).

Su questo punto il relatore si riserva di presentare un emendamento all'articolo 6, punto 4, di sostanziale accoglimento di questa disposizione della convenzione del 1959. Tra gli Stati dell'Unione europea firmatari della Convenzione del 1959, l'unica dichiarazione sull'articolo 15, punto 2 proviene dalla Svezia (che richiede, anche in caso d'urgenza, l'invio della richiesta direttamente alla Direzione degli affari giuridici del Ministero degli esteri), mentre l'Italia, la Francia e la Spagna richiedono solo l'invio di una copia della richiesta anche al Ministero della giustizia.

4. Riguardo all'art. 8, la Convenzione (Consiglio d'Europa) del 15 maggio 1972 sul trasferimento dei procedimenti penali tende ad evitare i conflitti di competenza, mentre la Convenzione del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi prevede la esecuzione di condanne (applicazione delle sanzioni) pronunciate da un'autorità giudiziaria di un altro Stato.

VI. d) Raccolta e scambio di informazioni, punti di contatto, ruolo dell'Europol

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 menziona l'art. 2, paragrafo 1 della Convenzione Europol. Quest'ultimo recita:

“L'obiettivo dell'Europol è di migliorare, nel quadro della collaborazione tra gli Stati membri ai sensi dell'[articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea] e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.”

* * *

Nel progetto danese è dato ritrovare la menzione dell'eventuale allargamento della competenza dell'Europol ai reati gravi contro l'ambiente, in particolare per la tenuta e l'aggiornamento di un elenco di punti di contatto dei singoli Stati membri. Peraltro, gli articoli dedicati alla cooperazione “tecnica” per la prevenzione dei danni ambientali sembrano fuori posto in questo progetto di decisione-quadro che riguarda principalmente la omogeneizzazione delle figure di reato e delle sanzioni, nonché la relativa cooperazione giudiziaria.

Lo stesso rappresentate del Governo portoghese (v. sopra parte IV), ha tenuto a precisare che la presidenza portoghese è impegnata alla approvazione di quella specifica parte della decisione-quadro e, pertanto, il relatore ha ritenuto di lasciare sostanzialmente immutati gli articoli sulla cooperazione tecnica (registro dei punti di contatto nazionali, registro delle competenze, capacità e conoscenze, ecc...).

20 giugno 2000

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sull'iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente
(5343/00 – C5-0078/2000 – 2000/0801(CNS))

Relatore per parere: Inger Schörling

PROCEDURA

Nella sua riunione del 3 aprile 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore per parere Inger Schörling.

Nelle riunioni del 23 maggio e 20 giugno 2000 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Carlos Lage (vicepresidente), Inger Schörling (relatore), Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Philip Rodway Bushill-Matthews (in sostituzione di Per-Arne Arvidsson), Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Marielle de Sarnez), Francesco Fiori (in sostituzione di Giuseppe Nisticò, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcóyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Roger Helmer, Mary Honeyball (in sostituzione di Marie-Noëlle Lienemann), Anneli Hulthén, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Françoise D. Grossetête), Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Jorge Moreira Da Silva, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Christa Kläß), Horst Schnellhardt, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Joaquim Vairinhos (in sostituzione di Béatrice Patrie) e Phillip Whitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La presente decisione del Consiglio mira a istituire uno strumento per la lotta contro la rilevanza sempre maggiore e le frequenti conseguenze dei reati transfrontalieri contro l'ambiente. Essa propone azioni concertate degli Stati membri volte a proteggere l'ambiente in base al diritto penale, che comprendano indagini e azioni penali efficaci negli Stati membri nonché un'efficace cooperazione delle forze di polizia, della magistratura penale e degli organi amministrativi o tra gli stessi.

Sotto il profilo procedurale, la presente decisione si basa sul titolo VI del trattato sull'Unione europea riguardante disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea, il Consiglio adotta, su iniziativa di uno Stato membro, decisioni quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Tali decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Ai sensi dell'articolo 39 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare simili decisioni.

L'iniziativa proposta dal Regno di Danimarca contiene i seguenti elementi:

- disposizioni sull'armonizzazione del diritto penale, ivi compresa la definizione di "reato grave contro l'ambiente",
- disposizioni sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni fra Stati membri,
- disposizioni sull'istituzione di un registro di particolari competenze e conoscenze nel campo della lotta ai reati gravi contro l'ambiente.

L'iniziativa prevede inoltre che gli Stati membri adottino quanto prima le misure necessarie onde firmare e ratificare la Convenzione sulla protezione dell'ambiente adottata dal Consiglio d'Europa il 9 settembre 1998. A tutt'oggi, la Convenzione è stata firmata, ma non ancora ratificata, da nove Stati membri.

Attraverso queste misure la proposta di decisione quadro consentirebbe di adottare a livello comunitario sanzioni minime per i reati gravi contro l'ambiente. Essa obbligherebbe gli Stati membri a punire i reati contro l'ambiente in modo "efficace, proporzionato al reato commesso" e avvierebbe una cooperazione tra le forze di polizia, nell'ambito della giustizia penale e a livello amministrativo tale da consentire agli Stati membri di perseguire tutte le azioni o le omissioni, in presenza di circostanze aggravanti e in violazione della legislazione nazionale in materia ambientale, che provochino (o siano suscettibili di provocare) danni sostanziali all'ambiente attraverso l'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo o il deposito o l'eliminazione di rifiuti o sostanze analoghe.

La proposta di decisione quadro richiede l'introduzione di livelli minimi affinché tali reati possano essere perseguiti penalmente, nonché norme di compensazione e norme sul ripristino ambientale in base alla legislazione nazionale.

La proposta di decisione quadro attribuirebbe al segretariato generale del Consiglio il compito di tenere un registro di particolari competenze e conoscenze nel campo della lotta ai reati gravi contro l'ambiente, nonché un elenco dei punti di contatto dei singoli Stati membri per la raccolta e lo scambio di informazioni. Tale compito potrebbe essere trasferito ad Europol, qualora gli venga conferito il mandato di occuparsi dei reati gravi contro l'ambiente.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori accoglie favorevolmente l'iniziativa del Regno di Danimarca, in quanto la considera uno strumento utile per combattere la rilevanza sempre maggiore e le frequenti conseguenze dei reati transfrontalieri contro l'ambiente, in linea con l'obiettivo, formulato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, di raggiungere uno sviluppo equilibrato e sostenibile, e sottolinea l'importanza di misure supplementari volte a prevenire i danni ambientali, come un'efficace legislazione nel campo della responsabilità ambientale o una politica di pubblicazione delle informazioni sui casi giunti a conclusione. La commissione propone di emendare e rafforzare la definizione di "reato grave contro l'ambiente", onde ampliare al massimo l'ambito della proposta di decisione quadro, e sottolinea che gli Stati membri e i paesi candidati dovrebbero firmare e ratificare quanto prima la Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale adottata dal Consiglio d'Europa il 9 settembre 1998, onde rafforzare l'*acquis* in campo ambientale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio ¹¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)
Considerando 4 bis (nuovo)

4 bis) la repressione dei reati gravi contro l'ambiente dovrebbe essere integrata da un'efficace legislazione sulla responsabilità ambientale;

Motivazione

Combattere i reati gravi contro l'ambiente solo per mezzo del diritto penale non è che uno dei modi per prevenire i danni ambientali; la repressione dei reati dovrebbe essere inserita in un approccio globale, che comprenda anche altre misure, come la responsabilità civile per i

¹¹ GU C 39 dell'11.2.2000, pag. 4.

danni ambientali.

(Emendamento 2)
Considerando 4 ter (nuovo)

4 ter) reprimere i reati gravi contro l'ambiente richiede conoscenza e comprensione delle problematiche ambientali, elementi che si possono acquisire attraverso un'adeguata istruzione e formazione del personale degli organi di polizia e degli organi inquirenti degli Stati membri;

Motivazione

Il personale di polizia e degli organi inquirenti necessita di apposita formazione ai fini delle indagini sui reati ambientali e del loro perseguimento. Per l'armonizzazione e la cooperazione ciò è d'importanza vitale come le altre parti della decisione.

La competenza delle autorità è una questione chiave nella lotta ai reati ambientali. Vanno fissati dei requisiti a livello di competenze in materia di legislazione ambientale, tecniche ambientali e questioni ambientali in generale, comprese conoscenze in materia di scienze naturali. Un importante presupposto per una più efficace lotta contro i reati ambientali è che le autorità interessate coordinino i loro lavori e collaborino ad esempio a livello di strategie, compiti concreti, metodi di lavoro e competenze. Una parte assai importante nell'opera di efficacizzazione della lotta contro i reati ambientali è sviluppare miratamente le competenze e le procedure per quanto riguarda la denuncia dei sospetti casi di criminalità ambientale.

(Emendamento 3)
Considerando 4 quater (nuovo)

4 quater) ogni Stato membro deve assicurare che all'interno di ogni attività che comporta l'effettuazione di operazioni pericolose per l'ambiente capaci di influenzare negativamente la salute umana o l'ambiente, l'esecutore di tali operazioni sia tenuto a acquisire conoscenze in merito all'impatto ambientale della sua attività nonché ad adottare misure di protezione ed altre misure di sicurezza nell'esercitare la sua attività;

Motivazione

Non basta intervenire contro i reati già commessi. I reati debbono essere prevenuti nel complesso. Occorre dare maggiore importanza alle misure preventive.

(Emendamento 4)
Considerando 5 bis (nuovo)

5 bis) gli Stati membri dovrebbero pubblicare delle relazioni sulla rilevanza e sulle ripercussioni dei reati contro l'ambiente;

Motivazione

La pubblicazione di informazioni sui reati contro l'ambiente contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e rappresenta pertanto un contributo alla prevenzione dei danni ambientali.

(Emendamento 5)
Considerando 6 bis (nuovo)

6 bis) tanto gli Stati membri quanto i paesi candidati dovrebbero firmare, se non l'hanno già fatto, e ratificare quanto prima la Convenzione del 1998;

Motivazione

La firma e la ratifica della Convenzione rafforzerebbero in modo considerevole l'acquis in campo ambientale.

(Emendamento 6)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

(a) l'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo con conseguenti danni rilevanti o ***manifesto*** pericolo per l'ambiente, oppure

(a) l'inquinamento dell'aria, delle acque ***superficiali o sotterranee***, del suolo o del sottosuolo con conseguenti danni rilevanti o ***specifico*** pericolo per l'ambiente, ***la salute umana, la fauna, la flora, il clima, le aree protette e il patrimonio artistico e culturale*** oppure

Motivazione

Il termine "specifico" è più chiaro per quanto riguarda il rischio di danni. Inoltre, parlare solo di ambiente è troppo poco, senza contare che tale nozione è assai fumosa; "ambiente" va definito sulla falsariga, ad esempio, della direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

(Emendamento 7)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) il commercio illegale di specie della fauna e della flora minacciate di estinzione e dei loro prodotti;

Motivazione

Nella definizione di "reato grave contro l'ambiente" occorre far riferimento all'ambito più ampio possibile della proposta di decisione quadro.

(Emendamento 8)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) condotta disonesta delle autorità locali, regionali o nazionali che ha l'effetto di falsare la decisione di un'altra autorità o che rappresenta complicità o tentativo di complicità ai fini di un reato di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

Motivazione

Se si vogliono combattere i gravi reati ambientali non ci si può concentrare sul solo settore privato. Anche i reati commessi dall'amministrazione debbono esservi inclusi.

(Emendamento 9)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) alle autorità competenti sono state fornite informazioni fuorvianti quanto ai rischi ambientali connessi con una data attività;

Motivazione

Il fatto che le competenti autorità di supervisione o di approvazione siano state ingannate, per esempio per quanto riguarda una valutazione di impatto ambientale, dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante, in quanto impedisce un approccio preventivo di tipo precauzionale.

(Emendamento 10)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

3. Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

Motivazione

Emendamento tecnico. Aggiungere il numero (3) all'inizio della seconda frase è necessario per chiarire meglio i riferimenti alle lettere a), b) e c) visto che, così come ora, all'articolo 1, paragrafo 2 vi sono due serie di lettere dalla a alla c.

(Emendamento 11)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva e lettera a)

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

(a) il comportamento è regolare o persistente, il che rivela un consapevole disinteresse per le precauzioni ambientali fondamentali;

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

(a) tali azioni, tentativi di agire o omissioni sono state o sono così persistenti, sistematiche o ripetute da rivelare un consapevole disinteresse per le precauzioni ambientali fondamentali;

Motivazione

Va detto a chiare lettere che le azioni, i tentativi di agire o le omissioni sono ripetuti, abituali e persistenti.

(Emendamento 12)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

(b) il reato commesso è stato **programmato in anticipo**, oppure

(b) il reato commesso **o il tentativo di commetterlo** è stato **premeditato**, oppure

Motivazione

Vedasi gli emendamenti 2 e 6. Inoltre, la parola "premeditato" è tecnicamente più corretta.

(Emendamento 13)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) un'attività che abbia provocato un grave danno ambientale è stata sottoassicurata, intenzionalmente o per negligenza, contro i rischi connessi;

Motivazione

E' essenziale per l'applicazione del principio "chi inquina, paga" che le attività comportanti un rischio ambientale siano adeguatamente assicurate. In caso contrario, si correrebbe il rischio supplementare che si possano evitare le responsabilità di cui al principio succitato, lasciando che l'onere della rifusione dei danni gravi su altri.

(Emendamento 14)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) Le disposizioni in materia di prescrizione non impediscono il perseguimento, il giudizio o la sanzione di quei reati ambientali gravi che si riescono a scoprire solo dopo un lungo periodo di tempo.

Motivazione

La sanzione dei gravi reati ambientali non deve essere impedita dalle disposizioni in materia di prescrizione, nei casi in cui - per la natura stessa del reato - esso non può ragionevolmente essere scoperto poco tempo dopo che il reato stesso è stato commesso.

(Emendamento 15)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) una persona giuridica condannata

per un reato grave contro l'ambiente può essere dichiarata fallita, e

Motivazione

A differenza di quella di una persona fisica, la "personalità" di una persona giuridica dipende completamente dalla legge per la sua stessa esistenza. La stessa legge dovrebbe permettere di sanzionare l'abuso di tale beneficio, ritirando la personalità giuridica.

(Emendamento 16)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Un punto di contatto, qualora non sia in grado di rispondere a una richiesta di un altro Stato membro, è autorizzato a trasmettere la richiesta all'autorità ***competente*** dello Stato membro ***in questione***. In almeno un punto di contatto di ciascuno Stato membro deve essere sempre presente una persona.

Un punto di contatto, qualora non sia ***competente o*** in grado di rispondere a una richiesta di un altro Stato membro, è autorizzato a trasmettere ***senza indugio*** la richiesta all'autorità dello Stato membro ***che è competente e in grado di occuparsene***. In almeno un punto di contatto di ciascuno Stato membro deve essere sempre presente una persona.

Motivazione

L'emendamento si prefigge di chiarire la regola secondo cui la richiesta deve essere trasmessa senza indugio allo Stato membro competente anche dallo Stato membro il quale, benché abbia ricevuto la richiesta, non è competente o comunque non è in grado di occuparsene.

(Emendamento 17)
Articolo 9, paragrafo 2

2. Il Segretariato generale del Consiglio predispone e aggiorna un elenco dei punti di contatto dei singoli Stati membri, trasmettendolo a tutti gli Stati membri.

Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione Europol, la competenza per trattare i reati gravi contro l'ambiente, questo compito sarebbe affidato all'Europol.

2. Il Segretariato generale del Consiglio predispone e aggiorna un elenco dei punti di contatto dei singoli Stati membri, trasmettendolo a tutti gli Stati membri.

Motivazione

Per evitare ripetizioni la frase riguardante l'Europol viene soppressa in questo punto e vi è un altro emendamento all'articolo 10, paragrafo 2 che fa riferimento anche a questo articolo.

(Emendamento 18)
Articolo 9 bis (nuovo)

Le decisioni dei tribunali e, ove possibile, di altri organismi, devono essere di pubblico dominio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 della Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, adottata ad Aarhus, in Danimarca, il 25 giugno 1998.

Motivazione

La pubblicazione di informazioni sui reati contro l'ambiente contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e rappresenta pertanto un contributo alla prevenzione dei danni ambientali.

(Emendamento 19)
Articolo 10, paragrafo 2

2. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione Europol, la competenza per i reati contro l'ambiente, il compito di cui **al primo comma** sarebbe affidato all'Europol.

2. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione Europol, la competenza per i reati contro l'ambiente, il compito di cui **all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 1** sarebbe affidato all'Europol.

Motivazione

Per evitare una ripetizione la frase riguardante l'Europol viene soppressa all'articolo 9, paragrafo 2 e qui il riferimento viene fatto ad entrambi gli articoli.

(Emendamento 20)
Articolo 12, paragrafo 4

4. Gli Stati membri possono completare le informazioni in qualsiasi momento o chiederne la cancellazione dal registro.

4. Gli Stati membri possono completare le informazioni in qualsiasi momento o, **se ciò è giustificato**, chiederne la cancellazione dal registro.

Motivazione

Il concetto di "in qualsiasi momento" risulta troppo favorevole alla cancellazione delle informazioni dal registro.

(Emendamento 21)
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono direttamente tra loro di comune accordo i termini e le condizioni che consentano di avvalersi di specifiche competenze, capacità o conoscenze riportate nel registro, **in quanto non vi è in alcun caso titolo ad utilizzarle.**

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono direttamente tra loro di comune accordo i termini e le condizioni che consentano di avvalersi di specifiche competenze, capacità o conoscenze riportate nel registro.

Motivazione

L'ultima parte della frase sembra contraddire sia la logica della frase stessa che l'idea del

registro.

(Emendamento 22)
Articolo 14

Conformemente alla legislazione nazionale ciascuno Stato membro prende al più presto, ***anteriamente al 1° gennaio 2000***, le iniziative necessarie per firmare la convenzione del 1998. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proposte di ratifica di detta convenzione siano presentate ai propri organi legislativi anteriormente al 1° gennaio 2001. In sede di ratifica della convenzione del 1998 gli Stati membri si adoperano affinché, per quanto possibile, non siano formulate riserve riguardo la stessa.

Conformemente alla legislazione nazionale ciascuno Stato membro prende al più presto le iniziative necessarie per firmare la convenzione del 1998. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proposte di ratifica di detta convenzione siano presentate ai propri organi legislativi anteriormente al 1° gennaio 2001. In sede di ratifica della convenzione del 1998 gli Stati membri si adoperano affinché, per quanto possibile, non siano formulate riserve riguardo la stessa.

Motivazione

Purtroppo il desiderio dell'iniziativa di far firmare la convenzione del Consiglio d'Europa del 1998 entro il 1° gennaio 2000 è ormai troppo tardivo. Tuttavia l'obiettivo di presentare le proposte di ratifica entro il 1° gennaio 2001 è ancora raggiungibile.